Città di Eraclea

Città metropolitana di Venezia

ORDINANZA N. 82 DEL 28/10/2026

OGGETTO: MISURE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI SUL TERRITORIO COMUNALE DA APPLICARE DAL 01 OTTOBRE 2026 AL 30 APRILE 2027

IL SINDACO

Premesso che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

Considerato che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1045 del 23/09/2023 la Regione del Veneto ha aderito al progetto "MOVE- IN" (monitoraggio veicoli inquinanti) approvato dalla Regione Lombardia, finalizzato ad introdurre una modalità innovativa per il controllo delle emissioni degli autoveicoli inquinanti attraverso il monitoraggio delle percorrenze, e per il monitoraggio e sull'uso effettivo del veicolo e sullo stile di guida adottato;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1279 del 25/10/2023 è stato approvato l'Accreditamento dei Telematic Service Povider in attuazione del progetto "MoVe-In" di cui alla Deliberazione della Giunga Regionale n.1045 del 23/08/2022. Approvazione avviso pubblico per manifestazione di interesse e schema di protocollo d'intesa;
- con successivo Decreto n. 230 del 20/11/2023 la Giunta Regionale del Veneto – il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha approvato i documenti tecnici correlati all'attuazione del progetto "MoVe-In" in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n.1279 del 25/03/2023;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1122 del 22/09/2025 è stata approvata la prosecuzione del sistema integrato "MoVe In" fino al 30 settembre 2028;con decreto del Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi n. 18775 del 21/09/2026 è stata approvata la revisione del territorio di applicazione del sistema integrato "MoVe In"; il 13 marzo 2024 la Commissione europea, ai sensi dell'art. 260 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ha imputato allo Stato italiano di non aver adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per il sistematico e continuativo superamento dei valori limite annuale e giornaliero del PM10;
- il D. L. 131 del 16 settembre 2024 (convertito con Legge n. 166/2024), al fine di assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea, ha imposto alle 4 regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) l'aggiornamento, entro dodici mesi, dei rispettivi piani di qualità dell'aria;
- il 15 aprile 2025 è stato approvato con DGRV n. 377/2025 l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.);
- con legge regionale 15 settembre 2026, n. 22 e deliberazione della Giunta Regionale n. 1024 del 18/09/2026 è stato disposto il differimento al 1° ottobre 2027 delle limitazioni strutturali per i veicoli Euro 5 diesel nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, mediante l'adozione di misure compensative per la stagione 2026-2027;
- tra le misure compensative previste dalla D.G.R. n. 1024/2026 rientra l'estensione della fascia oraria di limitazione della circolazione urbana dalle ore 8:30 alle ore 19:30 per i Comuni soggetti all'Azione T.3.a dell'Appendice I del P.R.T.R.A.;
- la deliberazione della giunta regionale n. 1005 del 02/09/2025 "Piano Regionale di Tutela e Risanamento

dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15 aprile 2025. Presa d'atto del D.L. 12 settembre 2023, n. 121 come modificato dall'articolo 5, comma 3-ter del D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105."

Riconosciuto che:

- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 4 giugno 2025, la Regione Veneto ha presentato le misure e le azioni operative di divieto e limitazione che sono elencate nell'Allegato A1 del P.R.T.R.A., da modularsi su quattro gradi di allerta in base ai livelli di concentrazione di polveri sottili registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV:

 livello di allerta 0 - verde: sempre attivo nel periodo di validità della presente ordinanza anche senza superamenti del valore limite di 50 $\mu g/m^3$ della concentrazione di PM10;

 livello di allerta 1 - arancio: si attiva dopo 4 giorni consecutivi di superamenti del valore di 50 $\mu g/m^3$ della concentrazione di PM10 misurati e previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);

 livello di allerta 2 - rosso: si attiva dopo 10 giorni consecutivi di superamenti del valore di 50 $\mu g/m^3$ della concentrazione di PM10 misurati e previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);

 livello di allerta 2 – rosso prolungato: si attiva al secondo bollettino rosso consecutivo misurato e previsto, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);

- la stazione di riferimento per il Comune di Eraclea è San Donà di Piave;

- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio e rosso, invierà ai Comuni della Città metropolitana di Venezia una e-mail informativa, che verrà diramata dal Comune mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente;

- l'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro al livello verde da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso), vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10) tenendo conto della previsione meteorologica e modellistica delle condizioni atmosferiche;

- il 24 settembre 2026 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.), coordinato dalla Città metropolitana di Venezia, per l'illustrazione delle misure relative alla stagione 2026-2027, a seguito della D.G.R. n. 1024 del 18/09/2026, come da verbale trasmesso dalla Città metropolitana con prot. n. 67334 del 01/10/2026 e acquisito al protocollo comunale n. 21444 del 06/10/2026;

Ritenuto di adottare per la stagione 2026-2027 le misure di limitazione della circolazione individuate nel dispositivo, recependo la fascia oraria dalle ore 8:30 alle ore 19:30, in coerenza con le linee di indirizzo comunali richiamate di seguito;

Visti:

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il D. Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 836 del 06/06/2017 che approva il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";

- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

DI REGOLAMENTARE LA CIRCOLAZIONE, SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ:

1. Allerta 0 Livello VERDE, Allerta livello 1 ARANCIO e 2 ROSSO - valido dal 01 ottobre 2026 al 18 dicembre 2026 e dal 7 gennaio 2027 al 30 aprile 2027 :

1.1. divieto di circolazione nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 19:30, per le seguenti categorie di veicoli:

1.1.1. ciclomotori e motoveicoli (categoria da L1e a L7e) Euro 0;

1.1.2. autoveicoli classificati in categoria M1, M2 e M3 ad uso proprio alimentati a benzina Euro 0 e 1;

1.1.3. autoveicoli classificati in categoria M1, M2 e M3 ad uso proprio alimentati a diesel Euro 0, 1, 2;

1.1.4. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0 e 1;

1.1.5. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2;

2. Allerta livello 2 ROSSO PROLUNGATO valido dal 01 ottobre 2026 al 30 aprile 2027:

2.1. divieto di circolazione e uso 24h dal lunedì alla domenica, per le seguenti categorie di veicoli:

2.1.1. Macchine operatrici, mezzi agricoli e macchinari industriali di cui agli articoli 57 e 58 del C.d.S. con motori non conformi allo Stage III;

3. Divieto dal 01 ottobre 2026 al 30 aprile 2027 di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, per gli autoveicoli in corrispondenza di particolari impianti semaforici e/o di passaggi a livello di treni o locomotive con motore a combustione.

4. L'ambito territoriale, di cui alla planimetria allegata, sul quale si applicano le limitazioni sopra descritte sono le strade di competenza comunale.

5. I livelli di allerta 1 ARANCIO, 2 ROSSO e 2 ROSSO PROLUNGATO si attivano in relazione al superamento dei limiti di concentrazioni di PM10 nell'aria. A tal fine ARPAV provvede ad emanare e diffondere apposita informativa inerente al superamento dei limiti nonché a comunicare l'avvenuto rientro nei limiti di norma.

6. Il presente provvedimento è da ritenersi sospeso, qualora comunicato dai preposti uffici comunali, in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale.

7. Deroghe e/o esenzioni alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna allerta livello VERDE con motivazioni sociali, economici, di salute:

7.1. autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;

7.2. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;

7.3. veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;

7.4. veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;

7.5. veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;

7.6. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;

7.7. veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;

7.8. veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;

7.9. veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car-pooling);

7.10. veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;

7.11. veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;

7.12. veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D. Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);

7.13. autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli apposti registri ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;

7.14. veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;

7.15. veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

Sono ulteriormente esclusi le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione (modulo allegato):

7.16. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;

7.17. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;

7.18. veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;

7.19. veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;

7.20. veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 KW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;

7.21. veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;

7.22. veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (vedi modulistica allegata);

7.23. veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti, di chiara identificazione (logo della società);

7.24. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;

7.25. veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;

7.26. veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;

7.27. veicoli che aderiscono al progetto "MoVe-In" di cui alla D.G.R.V. n.1045/2023 e successivo Decreto Regionale n.230/2023;

8. Deroghe/esenzioni alle limitazioni al traffico valide in occasione dei livelli di allerta ARANCIO e ROSSO:

Tutte le deroghe di cui al punto 7, fatta eccezione per quelle di cui al punto 7.9 e 7.20, che sono sostituite come di seguito indicate **con motivazioni sociali, economici, di salute**:

8.1. veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 4 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;

8.2. veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti residenti nel Comune di Eraclea che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;

8.3. la deroga per i veicoli che aderiscono al progetto "MoVe-In" non produce effetti in caso di attuazione dei livelli di allerta ARANCIO e ROSSO. Per tali veicoli vige il divieto di circolazione;

8.4. per i soli veicoli N diesel di categoria euro superiore alla 4, qualora vi siano effettivi impatti penalizzanti per mezzi operanti nei cantieri collegati ai fondi PNRR;

9. Prescrizioni a carattere generale:

9.1. La presente ordinanza ha validità immediata dal 30 ottobre 2026 e fino al 30 aprile 2027 secondo i periodi indicati ai punti precedenti ed esecutività dalla data di pubblicazione;

9.2. La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito ufficiale del Comune di Eraclea e potranno eventualmente essere poste in essere dall'Amministrazione ulteriori e diverse modalità di pubblicizzazione;

9.3. È fatto obbligo, a tutti gli utenti della strada, di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza;

9.4. Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento;

9.5. A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada;

9.6. Qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e tuttora vigente, in contrasto con il presente provvedimento, è da ritenersi revocata a far data dall'entrata in vigore dello stesso;

9.7. A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;

9.8. La presente ordinanza è trasmessa a:

- Città Metropolitana di Venezia;
- Regione Veneto;
- Comando Polizia Locale di Eraclea;
- Prefettura;
- Questura;
- Sezione Polizia Stradale di Venezia;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Stazione dei Carabinieri di Eraclea;
- Comando Vigili del Fuoco di Venezia – Mestre;
- Guardia di Finanza.
- Direzione Sanitaria dell'ULSS 4 Veneto Orientale;
- ATVO.

IL SINDACO
ZANCHIN NADIA / Namirial S.p.A./02046570426

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente documenti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.